

Iva, la corsa a ostacoli per il visto di conformità

Come ottenere il rilascio del visto di conformità per le dichiarazioni IVA?

Per poter apporre il visto di conformità sulla Dichiarazione IVA devono essere soddisfatte alcune condizioni di seguito riportate.

I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità sono individuati dall'art. 35, D.Lgs. n. 241/97, ossia: i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; i Consulenti del Lavoro; i periti, esperti tributari iscritti alla data del 30-9-93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria; i responsabili dell'assistenza fiscale di un CAF imprese.

Per le società di capitali che sono soggette al controllo contabile (art. 2409-bis c.c.) il visto di conformità può essere facoltativamente sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione dal professionista preposto al controllo contabile.

Le scritture contabili devono essere tenute e la dichiarazione deve essere predisposta dal soggetto che appone il visto.

Come disposto dall'art. 23, D.M. n. 164/99, e confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 23-12-2009, n. 57/E, le scritture contabili si intendono tenute e la dichiarazione si intende predisposta dal professionista abilitato anche quando sono tenute e predisposte direttamente dal contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la

maggioranza assoluta del capitale sociale.

Tali attività devono essere eseguite sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista abilitato.

Nella Circolare n. 57/E, l'Agenzia delle Entrate consente al contribuente di rivolgersi a un Centro di Assistenza Fiscale imprese o a un professionista abilitato all'apposizione del visto, nel caso in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità.

Nella recente C.M. 32/E/2014 è stato chiarito che anche nel caso in cui il soggetto che tiene le scritture, astrattamente abilitato ad apporre il visto di conformità, sia oggettivamente impossibilitato, il contribuente può rivolgersi a un Centro di Assistenza Fiscale imprese o a un professionista abilitato all'apposizione del visto.

Per poter rilasciare il visto di conformità il professionista deve risultare iscritto nell'apposito elenco dei soggetti abilitati tenuto dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione da inviare per effettuare l'iscrizione deve contenere le seguenti informazioni: la richiesta di essere inserito nell'elenco centralizzato, dell'Agenzia delle Entrate, dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali; i dati anagrafici, requisiti professionali, numero di codice fiscale e partita IVA; il do-

micilio e altri luoghi dove viene esercitata la propria attività professionale; la denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

Alla comunicazione dovranno essere allegati: la dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza; la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti (art. 8, comma 1, D.M. n. 164/1999); la dichiarazione attestante il possesso dell'abilitazione, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali; garanzia assicurativa, da produrre integralmente in originale o copia conforme, che deve essere riservata all'attività di assistenza fiscale. Si ricorda che in caso di un visto "infedele" apposto su un modello 730, al Centro di Assistenza Fiscale - professionista abilitato è richiesto il pagamento di una somma pari all'imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ex art. 36-ter, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73, ove l'errore non sia imputabile a quest'ultimo.

dott. Fabio Ferrara
commercialista

FISCO / 1

Ravvedimento a volte è precluso

Quando è precluso il ravvedimento operoso?

Con specifico riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, l'inizio dei controlli non preclude il ravvedimento operoso, che diventa invece una strada non percorribile solo quando sono notificati atti di accertamento o liquidazione, comprese le comunicazioni di irregolarità a seguito di controllo formale o di liquidazione in via informale.

La comunicazione di irregolarità preclude il ravvedimento solo con specifico riferimento alle violazioni contestate con la stessa, mentre lascia ferma la possibilità di ravvedersi per tutte le altre violazioni che non siano rilevabili con il controllo formale. La Legge di stabilità 2015, prevedendo le nuove forme di ravvedimento, ha altresì abrogato le norme in tema di adesione al Processo Verbale di Contestazione (PVC), all'invito al contraddittorio e all'acquiescenza rafforzata. Le nuove norme laredal 2016. Pertanto, per il 2015, il nuovo ravvedimento operoso convivrà con gli istituti dell'adesione al PVC, all'invito al contraddittorio e all'acquiescenza rafforzata.

dott. Fabio Ferrara
commercialista

FISCO / 2

Non dichiarare l'Iva? È ragione di fallimento

Può essere dichiarata fallita un'impresa che non dichiara l'Iva?

La Cassazione risponde in modo affermativo con la sentenza 2824 del 12 febbraio scorso, anche se non sono scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione annuale iva. Quindi può essere dichiarata fallita la società che in modo intenzionale e sistematico non versa l'Iva in sede di liquidazione mensile o trimestrale. I giudici hanno precisato che l'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi è esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate e che l'imposta è versata con modalità e termini stabiliti dal titolo II (cfr. art. 6 Dpr 633/72). L'articolo 6 Dpr 633/72 va integrato con gli artt. 38 e 39 D.L. 331/1993, convertito nella L. 427/1993 e, dal momento che nel caso dell'Iva la normativa prevede il sorgere del debito d'imposta nel momento in cui l'operazione imponibile si considera effettuata e ne dispone il pagamento entro il giorno 16 del mese o del trimestre successivo, nel caso di specie ne deriva che alla data del fallimento risultavano scadute e non versate tutte le liquidazioni mensili dal marzo 2004, data di inizio dell'attività.

avv. Giuseppe Colucci

FORMAZIONE

Il difficile di imparare a vendere

Quando e perché la formazione insegna a vendere?

Quante volte è successo di essere contattati per un prodotto da un referente commerciale o di entrare in un negozio e uscire senza comprare nulla perché non soddisfatti dalla sua spiegazione o per la poca empatia creatasi?

Questo succede perché non è sufficiente che il venditore conosca bene il servizio o il prodotto che vuole proporre per poterlo vendere. Agenti commerciali, manager, venditori per ottenere buoni risultati, e mantenerli nel tempo, devono partecipare ad attività formative ad hoc, per imparare oltre alle tecniche di vendita anche le tecniche di persuasione e dialogo strategico.

Le tecniche di vendita affondano le loro radici nei principi fondamentali della comunicazione (verbale e non verbale), forniscono strategie e sviluppano la capacità di creare un rapporto adeguato tra venditore e cliente.

Saper affrontare le obiezioni e gestire il rapporto con il cliente durante la vendita e nel post-vendita oggi è un requisito essenziale del buon venditore.

Claudio Frasson
formatore Gruemp